

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-956 del 22/02/2018
Oggetto	Atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - AZIENDA PRATI VINI Srl, Albinea (RE) - Via Campanini n.2/3
Proposta	n. PDET-AMB-2018-913 del 19/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventidue FEBBRAIO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 25437/2016

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "AZIENDA PRATI VINI Srl" - Albinea.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della Legge Regionale n.13/2015, il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59, presentata dalla Ditta "**AZIENDA PRATI VINI Srl**", avente sede legale e stabilimento in comune di **Albinea - Via N.Campanini n.2/3**, concernente l'attività di **produzione vino**, acquisita al protocollo di Arpae n.PGRE/8013 del 22/07/2016 e successive integrazioni;

Preso atto che la domanda suddetta è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- modifica autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- proseguimento autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Considerato che nell'AUA prot.n.41985/67/2015 del 29/07/2015 veniva riportato che in fase di messa a regime delle emissioni autorizzate la Ditta avrebbe dovuto determinare la portata massima delle emissioni E4-E5 ed E6 e sulla base dei valori rilevati sarebbero stati rivalutati sia i parametri tecnici delle emissioni che la periodicità dei loro campionamenti.

Visti gli esiti dei controlli inviati dalla Ditta e il parere di ARPAE Servizio Territoriale del Distretto di Reggio Emilia e Montecchio di prot.PGRE/1773 del 13/02/2018;

Preso inoltre atto che con lettera acquisita in data 23/11/2015 la Ditta ha comunicato di avere deciso di scollegare e rimuovere definitivamente l'impianto di concentrazione identificato come emissione E4;

Visto infine il D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;

Vista la relazione tecnica di ARPAE Servizio Territoriale del Distretto di Reggio Emilia e Montecchio, prot.n. PGRE/2017/5457 del 10/05/2017, relativamente allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Visto il nulla osta del Comune di Albinea, prot.n. 1301/2018, acquisito al protocollo di Arpae n.PGRE/2018/1289 del 31/01/2018, e l'allegato parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato, Ireti Spa,

protocollo RT000815-2018-P del 19/01/2018, per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali alle condizioni ivi riportate, in cui tra l'altro si prescrive che:

- nel pozzetto indicato con il n.4 nella planimetria di riferimento (tavole FO-11-rev.B e FO-12-rev.B del 12/10/2017), posto a monte della vasca di sollevamento del nuovo impianto di trattamento, deve essere installata una idonea paratoia sigillabile da Irete Spa in modo da evitare lo scarico di reflui non trattati e non misurati;
- la paratoia deve essere tenuta normalmente chiusa e l'eventuale necessità di manovra e apertura dovrà essere tempestiva comunicata a Irete Spa. Terminato il periodo di necessità il personale di Irete Spa addetto ai controlli provvederà al ripristino del sigillo della paratoia;
- nel caso in cui la sopra descritta operatività non dia garanzia di una corretta gestione delle modalità di scarico in fognatura, la Ditta dovrà installare un misuratore di portata a monte dell'immissione in pubblica fognatura;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, aggiornando anche l'Allegato n.2 relativo alle emissioni in atmosfera;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'impianto della Ditta "**AZIENDA PRATI VINI Srl**" ubicato nel comune di **Albinea - Via N. Campanini n.2/3** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche e delle acque di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto prot.n.41985/67/2015 del 29/07/2015;

3) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi ambientali di cui al precedente punto 1 ed i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche e delle acque di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06;**
- **Allegato 2 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/06;**
- **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

- 5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.
- 7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.
- 8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Dirigente
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche e delle acque di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

- La Ditta effettua attività di concentrazione e desolfurazione di mosto muto, principalmente partendo da mosti semilavorati ed in minima parte dalla pigiatura di uve, costantemente nel corso dell'anno con incremento da settembre a novembre.
- Nello stabilimento sono presenti: un piccolo impianto di diraspatura e pigiatura uve, utilizzato parzialmente nella stagione della vendemmia, un nuovo impianto concentratore/desolfatore a triplice effetto ("impianto concentrazione mosto" in planimetria), e un impianto di sola desolfurazione del mosto muto. Gli impianti funzionano mediamente 10 ore/giorno. È inoltre riportato in planimetria un impianto concentrazione mosto indicato come "fuori servizio".
- Il mosto muto viene desolfato e neutralizzato con NaOH, e le acque di condensa inviate allo scarico contengono SO₂ e la rimanente NaOH. Le attività di concentrazione del mosto e la sua desolfurazione avvengono tramite l'impiego di vapore ad alta temperatura. E' presente una torre evaporativa per le acque di raffreddamento.
- Lo scarico è costituito dalle acque derivanti dalle attività di concentrazione del mosto muto, dalle acque di lavaggio di impianti e cisterne, e dalle acque di raffreddamento. Ogni impianto di concentrazione è dotato di contatore allo scarico.

Il sistema di pre-trattamento dei reflui da parte dell'azienda è costituito da:

a) per il concentratore a triplice effetto e desolfatore (sezione 1 di trattamento):

- serbatoio verticale in acciaio inox, di laminazione da 100 m³;
- gruppo pompe;
- serbatoio reattore S1 da 3 m³, con agitatore ad albero verticale e correzione pH con soda caustica (in serbatoio adiacente S3);
- serbatoio reattore S2 da 3 m³, con agitatore ad albero verticale e correzione solfiti con perossido di idrogeno (in serbatoi adiacenti S4);

b) per tutte le acque reflue del collettore principale, sezione 2 di trattamento (acque pretrattate sommate alle altre acque di lavaggio cantina e alle acque dell'altro impianto di desolfurazione):

- vasca di sollevamento da 5 m³, con due pompe;
- reattore di seconda correzione pH da 10 m³ con miscelatore verticale e con phmetro (con adiacente serbatoio di soda caustica);
- vasca di laminazione da 60 m³ con miscelatore orizzontale e due pompe sommerse.

- Lo schema fognario evidenzia che le acque reflue di lavorazione, concentrazione e raffreddamento prodotte dall'azienda afferiscono al collettore principale che adduce ad un sistema di laminazione e correzione del pH tramite il pozzetto n.4 in planimetria.
- Le acque reflue domestiche sono convogliate direttamente al pozzetto di ispezione finale, senza immissioni nel sistema di laminazione.
- Il reticolo fognario raccoglie anche tutte le acque di dilavamento dell'area cortiliva esterna. Le aree potenzialmente soggette ad eventuali sporcamenti, adiacenti alle zone produttive, confluiscono alla rete principale e quindi passano dalla vasca di laminazione, mentre una piccola parte delle acque di dilavamento confluiscono nella rete dei reflui domestici.
- È presente un tratto di reticolo fognario, dotato di pozzetti di manutenzione, che attraversa l'adiacente azienda vitivinicola e per il quale l'azienda dichiara un diritto di servitù.

- È presente un misuratore elettromagnetico di portata. Il quantitativo massimo scaricabile è fissato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato in 60 m³/giorno e 7.000 m³/anno.

- La planimetria e relative sezioni di riferimento per le reti fognarie, impianti di trattamento e scarico sono le tavole FO-11-rev.B e FO-12-rev.B del 12/10/2017, acquisite al protocollo di Arpae n.PGRE/2017/12333 del 20/10/2017.

Prescrizioni

1. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in **60 m³/giorno**.
2. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **7.000 m³/anno**.
3. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sotto indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solidi sospesi totali	2500
BOD ₅	1500
COD	2500
Solfiti	40
Cloruri	3000
Fosforo	200
Azoto ammoniacale	150
Azoto nitroso	1
Azoto nitrico	50
Tensioattivi totali	30

4. Deve essere installata una vasca di laminazione e correzione del pH con portata costante nelle 24 ore. Il pH in uscita dovrà essere misurato mediante specifica sonda che consenta anche la registrazione dei dati.
5. Entro 60 giorni dalla data del presente atto, devono essere realizzati i lavori nel pozzetto n.4 posto a monte della vasca di sollevamento del nuovo impianto di trattamento, consistenti in una idonea paratoia sigillabile dal personale del Gestore del Servizio Idrico Integrato addetto ai controlli, sulla tubazione fognaria a valle in modo da evitare lo scarico di reflui industriali e di acque di prima pioggia prive di pretrattamento.
6. La paratoia deve essere tenuta normalmente chiusa e l'eventuale necessità di manovra e apertura dovrà essere tempestiva comunicata a Ireti Spa tramite fax al n° 0521/248946.
7. Nel caso in cui l'operatività della sopra detta paratoia e relative modalità di manovra non saranno ritenute idonee da parte del Gestore del SII, ai fini della corretta gestione dello scarico, e previa comunicazione dello stesso Gestore ad ARPAE ed al Comune di Albinea, la Ditta dovrà installare un ulteriore misuratore di portata immediatamente a monte del punto di scarico in pubblica fognatura.

8. Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere accessibile al personale del Gestore addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Entro 60 giorni dalla data del presente atto, deve essere realizzato un alloggiamento sigillabile per campionatore, in prossimità del pozzetto di ispezione e munito di tubo/guaina fisso che arrivi direttamente nel pozzetto di campionamento.
9. La Ditta deve adottare ogni possibile misura atta ad impedire immissioni, anche accidentali, di reflui e/o sostanze nella rete fognaria e nei pozzetti posizionati nelle proprietà confinanti.
10. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Dovrà inoltre essere opportunamente installato, a cura del titolare dello scarico, un contatore sullo scarico giudicato idoneo dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
11. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
12. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
13. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
14. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
15. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
16. I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, ed altri rifiuti eventualmente prodotti, devono essere smaltiti correttamente secondo la vigente normativa in materia di rifiuti in base al D.Lgs. 152/2006 - Parte quarta, e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
17. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 3. In ogni caso dovrà essere interrotto lo scarico dei reflui in fognatura per il tempo necessario a ripristinare la corretta funzionalità dei sistemi di trattamento.
18. Ai sensi dell'art.128, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, i tecnici del Gestore del servizio idrico integrato sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 2 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**AZIENDA PRATI VINI Srl**" è autorizzata a svolgere nello stabilimento ubicato nel Comune di **Albinea - Via N. Campanini n.2/3** - Provincia di Reggio Emilia l'attività di produzione vino. Vengono di seguito riportati l'elenco delle emissioni con i relativi limiti e le prescrizioni aggiornate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	CALDAIA GAS METANO (1.652 kW)	2100	10	5 h/g per 75 gg/anno	Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E2	CALDAIA GAS METANO (2.672 kW)	3400	11	5 h/g per 75 gg/anno	Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E3	CALDAIA GASOLIO PER RISCALDAMENTO UFFICI (114 kW)	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i..					
E4	IMPIANTO DI CONCENTRAZIONE	EMISSIONE ELIMINATA					
E5	IMPIANTO DI CONCENTRAZIONE	100	7	10 h/g per 150 gg/anno	Biossido di zolfo	< 500 (con flusso di massa > 5000 g/h)	(**)
E6	IMPIANTO DI CONCENTRAZIONE/DESOLFORAZIONE	100	7	10 h/g per 150 gg/anno	Biossido di zolfo	< 500 (con flusso di massa > 5000 g/h)	(**)
E7÷E9	TORRE EVAPORATIVA	Non vengono fissati limiti di emissione in quanto trattasi di aria non contaminata da inquinanti provenienti dal ciclo produttivo.					
(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per il parametro materiale particolare e ossidi di zolfo si intendono rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas naturale o GPL.							
(**) Visto il funzionamento stagionale dell'impianto l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.							

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del biossido di zolfo, del materiale particolare, degli ossidi di zolfo e degli ossidi di azoto devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;

- 2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale, limitatamente al parametro ossidi di azoto, per le emissioni n.1-2.
- 3) Per gli impianti di combustione generanti le emissioni E1 ed E2, che si configurano quali impianti di combustione medi, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 4) Entro **30 giorni** dal rilascio dell'A.U.A. il gestore dovrà provvedere a fornire ad ARPAE tutti gli elementi per la registrazione dei medi impianti di combustione previsti dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs.152/06 e smi;
- 5) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 6) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/8013 del 22/07/2016 e successive integrazioni.
- 7) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 8) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 9) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 10) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe

l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:
 - a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
 - b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico della Ditta allegata, emerge che l'attività svolta rispetta i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti individuati dal DPCM 14/11/97.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.